

RO 271/2005

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione Lavoro

Procedimento ex art.28 L. n.300/70. Fase sommaria.

R.G. n.5858/2005

Il Giudice del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, letti gli atti e considerate le reciproche difese, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 20-12-2005, osserva quanto segue.

Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo si ritiene infondata l'eccezione pregiudiziale sollevata da parte resistente secondo la quale l'organizzazione sindacale (*rectius*, il "legale rappresentante del Coordinamento Regionale Siciliano") ricorrente non sarebbe titolare di legittimazione ad agire nel presente giudizio.

Considerato, invece, il pacifico rilievo nazionale dell'Associazione "Cobas del Lavoro Privato" – peraltro desumibile dall'atto notarile di costituzione datato 20-9-2002 e dall'allegata disciplina statutaria (cfr. docc. 1 e 2 fascicolo di parte ricorrente) – va quindi rilevato che l'Esecutivo Provinciale di Palermo (soggetto ricorrente alla luce del tenore letterale del ricorso introduttivo; cfr. pag. n.11), costituito in data 21-11-2003 (cfr. doc.24 fascicolo di parte), rappresenta organo locale della medesima associazione sindacale, secondo quanto disposto dall'art.4 dello Statuto interno appena richiamato.

Con riferimento, poi, all'individuato soggetto ricorrente, occorre rilevare che il dott. Renato Franzitta risulta titolare dei relativi poteri di rappresentanza alla luce dell'atto di costituzione datato 21-11-2003 e del successivo atto di rinnovo datato 27-4-2004 (doc.39 fascicolo di parte ricorrente).

Sempre in via pregiudiziale non pare meritevole di accoglimento l'eccezione formulata da parte resistente secondo la quale dovrebbe dichiararsi l'improponibilità del ricorso avversario per "difetto del requisito



d'immediatezza"; alla luce della medesima giurisprudenza richiamata a supporto, invero, l'invocata pronuncia di natura pregiudiziale è subordinata alla cessazione del comportamento antisindacale denunciato. Nel caso che ci occupa, al contrario, la dedotta lesione delle prerogative sindacali viene a coincidere con un atteggiamento di diniego permanente e comunque attuale, per quanto perdurante da circa un anno e mezzo (cfr. circostanza incontestata di cui a pag.5 della memoria di costituzione), che questo giudicante, ai fini che qui interessano, non ritiene di poter "frazionare" in una pluralità di condotte omissive reiterate e periodiche, delle quali, talune già consumate ed altre solo ipotetiche e future (mancate trattenute mensili sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori). Ciò, invero, anche alla luce della significativa circostanza per cui le singole comunicazioni sottoscritte dai dipendenti dell'A.M.A.T. – costitutive delle fattispecie negoziali controverse – prevedono un'efficacia triennale dell'assetto contrattuale ivi disciplinato.

Tanto premesso in via preliminare e passando ora alla valutazione nel merito della presente controversia, giova incidentalmente premettere che, pur a seguito del referendum del 1995, abrogativo dell'art.26 commi 2 e 3 L. n.300/70, non esiste alcun divieto di riscossione di quote associative sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, essendo unicamente venuto meno il relativo obbligo *ex lege* per quest'ultimo. Ne consegue, pertanto, che il regolamento dei sottostanti interessi è attualmente subordinato, di volta in volta, all'autonomia privata individuale e collettiva.

Se tale conclusione è sostanzialmente pacifica anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali sul punto, altrettanto non può dirsi con riferimento all'individuazione degli istituti giuridici di diritto positivo concretamente utilizzabili per realizzare, eventualmente, gli stessi effetti un tempo derivanti direttamente dal dettato normativo di cui all'art.26 summenzionato.

Segnatamente, secondo un primo orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. n.1968/04; Cass. n.10616/04), non sarebbe possibile, in assenza di un

preventivo accordo contrattuale in materia, giustificare la trattenuta del contributo sindacale a prescindere dal consenso del datore di lavoro (parte debitrice dell'obbligazione retributiva) in virtù dell'applicazione dell'art.1260 c.c. e quindi del mero accordo concluso fra il lavoratore cedente ed il sindacato cessionario. Le suddette pronunce, al riguardo, affermano (così, sostanzialmente, conformandosi alla lettura generalmente condivisa della previgente disposizione di legge) incidentalmente che lo schema maggiormente conforme alla fattispecie concreta in esame è quello della delegazione di pagamento di cui all'art.1269 c.c., ovvero, in ogni caso, di altro negozio trilaterale atipico ed innominato (mandato misto a *datio in solutum*). Gli opposti precedenti giurisprudenziali (cfr. Cass. n.3917/04; Cass. n.14032/04) ammettono, viceversa, che i suddetti effetti giuridici possano essere determinati, appunto, dal modello della cessione del credito o, ancor meglio, della cessione di parte del credito.

Questo giudicante, considerata l'oscillazione giurisprudenziale in materia ed all'esito di una valutazione sommaria conforme alla peculiarità della presente fase processuale, ritiene maggiormente convincente, per la soluzione della controversia *de qua*, l'impostazione giuridica indicata dal secondo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio dalla difesa di parte ricorrente.

Considerato anzitutto che la cessione del credito è una facoltà riconosciuta in via generale al creditore, fatta eccezione per i casi in cui la stessa sia vietata dalla legge ovvero riguardi crediti strettamente personali, va, in primo luogo, rilevato che tale istituto tipizzato appare senz'altro meglio adattabile, per natura, rispetto alla delegazione di pagamento, a rapporti obbligatori, dal lato attivo, di futura genesi; se la *delegatio solvendi* sottende infatti una funzione essenzialmente solutoria e (in quanto fattispecie di sostituzione soggettiva dal lato passivo) presuppone ontologicamente una obbligazione scaduta, mirando ad ottenere che l'adempimento della stessa abbia luogo ad opera di un terzo –

anziché ad opera del debitore delegante – nel caso che ci occupa, viceversa, il lavoratore non intende affatto farsi sostituire dal proprio datore di lavoro nel pagamento di un debito scaduto nei confronti del sindacato d'appartenenza, avendo unicamente lo scopo di garantire allo stesso sindacato pagamenti continuati, periodici e futuri, in stretta correlazione con i maturandi crediti retributivi da lavoro.

Al riguardo, non può peraltro omettersi di rilevare che la cessione del credito si adatta, per convincimento consolidato, anche al trasferimento di crediti futuri, con l'unica conseguenza di produrre, in dette ipotesi, meri effetti obbligatori.

In secondo luogo, l'istituto della delegazione di pagamento non pare conformarsi alla fattispecie concreta in esame, in virtù della particolare disciplina in materia di eccezioni che la contraddistingue; in altre parole, non sembra che quanto disposto dall'art.1271 c.c. sia adattabile allo spirito ed alle esigenze proprie del finanziamento sindacale mediante trattenute sulle retribuzioni, confliggendo, in particolare, con dette prerogative la facoltà eventualmente concessa al datore di lavoro delegato di opporre al sindacato delegatario le eccezioni relative ai propri rapporti con questo (art.1271 comma 1 c.c.).

L'applicabilità alla fattispecie in parola del meccanismo della cessione, inoltre, non pare poter essere inficiata dalla sua natura essenzialmente bilaterale con la conseguente irrevocabilità della cessione medesima per atto unilaterale del lavoratore (in contrasto con la tutela della libertà sindacale del singolo).

In realtà, deve osservarsi, in proposito, che, da un lato, che il lavoratore può sempre risolvere il proprio vincolo d'appartenenza al sindacato, così da far cessare il diritto di quest'ultimo al contributo e che, dall'altro, nel caso che ci riguarda, gli effetti della cessione sono contenuti nel tempo già dall'origine,



potendosi evincere, dalle singole scritture prodotte, che i lavoratori hanno inteso attribuire alla fattispecie negoziale un'efficacia triennale.

Non pare poi condivisibile e propria al caso di specie l'osservazione giurisprudenziale (cfr. Cass. n.10616/04) secondo la quale "un pagamento frazionato a più soggetti della prestazione di una obbligazione che dal lato attivo vedeva un solo creditore costituisce di per sé un onere che non è dato addossare senza una specifica previsione di legge al debitore".

Per quanto non possa in assoluto escludersi la validità sostanziale dell'assunto e che quindi vi sia il potenziale rischio che l'equilibrio contrattuale venga alterato dall'insorgenza di oneri accessori (quelli, appunto, correlati, alla necessità di approntare una struttura organizzativa *ad hoc* che sia in grado di operare le trattenute sulle retribuzioni per poi versarle mensilmente a vantaggio dei vari soggetti sindacali designati) per l'obbligato, specie nei casi in cui i crediti ceduti nascano da contratti ad esecuzione continuata e periodica – quale è indubbiamente il contratto di lavoro – detta ipotesi non pare ricorrere nella vicenda in esame.

Premesso che questo giudicante ritiene convincente la tesi giurisprudenziale (cfr. Cass. n.14032/04) intesa ad inquadrare la questione secondo i principi espressi dagli artt.1374 – il quale prevede che il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge (la facoltà di cessione del credito va annoverata fra queste), o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità – e 1375 c.c. – secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede – non si ritiene che, nella fattispecie *de qua*, gli oneri connessi alla cessione invocata da parte ricorrente siano tali da comportare uno squilibrio contrattuale inammissibile alla luce delle disposizioni generali menzionate.

Se infatti occorre osservare che l'A.M.A.T. omette di allegare specificamente quali eventuali oneri debba eventualmente sopportare per realizzare l'ipotesi negoziale invocata da controparte, allo stesso modo può ritenersi

verosimilmente che lo stesso datore di lavoro – il quale, invero, non ha contestato specificamente, così quindi facendone ammissione, di negare al solo Cobas, tra tutti i sindacati aziendali, la possibilità di sostenersi economicamente mediante la percezione dei contributi *sub specie* di cessione del credito (cfr., in particolare, pag.29 ricorso introduttivo) – si sia già dotato di una struttura interna idonea allo scopo e, così, che la cessione dei crediti in favore di parte ricorrente possa essere complessivamente tollerata dalla struttura aziendale esistente.

Alla luce delle considerazioni che precedono appare dunque illegittimo, poiché inadempiente, il comportamento di diniego adottato dall'A.M.A.T. di Palermo al quale, peraltro, non può negarsi, unitamente, il carattere antisindacale.

Il rifiuto dell'azienda di effettuare le trattenute sindacali concreta infatti una condotta che lede i diritti del singolo lavoratore interessato e pure quelli del sindacato destinatario del finanziamento, impedendo un forma di sostentamento adeguata (ed indubbiamente la più sicura e puntuale; cfr. Cass. n.14032/04) e, così, ostacolando di fatto l'esercizio e lo sviluppo della stessa attività sindacale (cfr., fra le altre, Cass. n.3917/04; Cass. n.3813/01 e Cass. n.1312/2000).

Quanto complessivamente ritenuto impone, dunque, l'accoglimento delle domande formulate in ricorso, fatta eccezione per quella riguardante la pubblicazione della parte dispositiva del presente decreto, non conferente e quindi ultronea rispetto a quanto necessario per la reintegrazione dei diritti lesi.

Quanto alle spese processuali, la complessità della vicenda e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali difformi costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione integrale fra le parti.

P.Q.M.

Visti gli artt.28 L. n.300/1970, 91 e ss. c.p.c.;

- 1) Dichiaro antisindacale la condotta tenuta dall'A.M.A.T. di Palermo s.p.a., consistita nell'aver rifiutato di corrispondere all'Associazione Cobas del Lavoro Privato quanto alla stessa dovuto in forza delle cessioni di parte del credito operate dai suoi dipendenti e comunicate ritualmente;
- 2) Ordina all' A.M.A.T. di Palermo s.p.a. la cessazione di tale condotta e la rimozione degli effetti *medio tempore* prodotti e quindi di provvedere mensilmente ad effettuare le trattenute e i versamenti oggetto di ricorso, come richiesti dai lavoratori;
- 3) Respinge ogni ulteriore domanda formulata da parte ricorrente;
- 4) Compensa fra le parti le spese processuali.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo, 23-12-2005

depositato il

23.12.2005

IL CANCELLIERE B3
Concetta G. Federico

IL GIUDICE

Simone Medidli Devoto

